

**RAPPORTO TECNICO**  
**ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UNITÀ SUPPORTO AL RUP**  
**PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2023**

**RESPONSABILE: Dott. Liborio Capozzo**

**Dott.ssa Brunella Maria Aresta, Dott. Marco Campani, Dott.ssa Laura Di Giovanni, Dott.ssa Antonella Gorga, Dott. Danilo Imperatore Antonucci, Dott.ssa Chiara Leonardi, Dott.ssa Silvia Schiavon**

**CNR – Direzione Generale  
Unità Supporto al RUP**

## INDICE

1. PREFAZIONE .....	3
2. ATTIVITÀ SVOLTA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023 .....	4
3. DOCUMENTI REDATTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE D'ACQUISTO .....	6
4. LINEE GUIDA E GUIDE OPERATIVE .....	9

## 1. PRAFAZIONE

In attuazione del Piano di riorganizzazione e rilancio, il CNR ha promosso la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale attraverso una modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente, che prevede la costituzione di nuovi Uffici e Unità.

Vista la grandissima rilevanza che le procedure di acquisto di beni e servizi e l'affidamento di lavori assumono nelle varie attività dell'Ente, particolare attenzione è stata rivolta da parte degli organi di governo del CNR alla necessità di supportare il ruolo e le funzioni del responsabile unico del procedimento (oggi Responsabile Unico di Progetto) negli appalti e nelle concessioni.

Con provvedimento del Direttore Generale CNR n. 63 del 31/05/2023 è stata istituita l'Unità Supporto al RUP afferente alla Direzione Generale per adempiere alle disposizioni dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che, al comma 9, espressamente prevedeva che *“La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento”*.

La necessità di definire una struttura stabile all'uso dedicata trova conferma anche dall'art. 15, comma 5, e dal collegato allegato I.2 del nuovo Codice degli appalti, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 entrato in vigore a partire dal 01/07/2023.

La costituzione dell'Unità Supporto al RUP si collega anche al fatto che il CNR è impegnato nelle attività volte alla qualificazione dell'Ente in qualità di Stazione Appaltante presso l'ANAC sia per i servizi e per le forniture sia per i lavori.

L'Unità Supporto al RUP ha come responsabile il dott. Liborio Capozzo, nominato con provvedimento n. 88 del 3/7/2023 che si avvale della professionalità di sette unità di personale nominate con incarico di collaborazione prot. n. 0228004/ del 21/07/2023:

- Marco CAMPANI - Dirigente Tecnologo I livello, Istituto Officina dei Materiali;
- Laura DI GIOVANNI - Funzionario di Amministrazione V livello, Ufficio Contratti e Partnership;
- Antonella GORGA - Tecnologo III livello, Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale;
- Danilo IMPERATORE ANTONUCCI - Collaboratore Tecnico E.R. IV livello, Istituto Officina dei Materiali;
- Silvia SCHIAVON - Tecnologo III livello, Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia,
- Brunella Maria ARESTA - Tecnologo III livello, Istituto di Cristallografia - sede di Bari,
- Chiara LEONARDI - Funzionario di Amministrazione V livello, Unità Temporanea di Scopo (UTS) "Procurement" della Struttura di missione PNRR, afferente alla Direzione Generale.

All'Unità sono attribuite le seguenti competenze:

- Fornisce attività di supporto ai RUP della Rete Scientifica e della SAC;

- Supporta lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante e relativi adempimenti (supporto al RASA);
- Cura la gestione e l'implementazione dell'albo dei RUP;
- Supporta gli Uffici dirigenziali e il RASA nei rapporti con l'ANAC in materia del Codice dei contratti pubblici;
- Supporta gli Uffici dirigenziali e il RASA in materia di qualificazioni delle stazioni appaltanti;
- Fornisce supporto alle strutture dell'Ente in materia di Codice dei contratti pubblici con il coordinamento dell'ufficio gare e affidamenti previsto nell'ambito del piano di rilancio e dalla delibera del CdA n. 114 del 28 aprile 2023, punto 14;
- Supporta il Direttore Generale, gli Uffici Dirigenziali SAC e le strutture della Rete Scientifica per la redazione della documentazione per la gestione delle gare (fornitura di beni e servizi):  
linee guida, manuali operativi e modulistica in materia di Codice dei contratti pubblici;
- Supporta il Direttore Generale, gli Uffici Dirigenziali SAC per l'aggiornamento normativo continuo in favore della SAC e della rete scientifica in materia di Codice dei contratti pubblici;
- Cura la tenuta del registro annuale delle dichiarazioni di assenza/presenza conflitto di interesse, ai sensi delle linee guida n. 15 dell'ANAC, relativamente alla procedura di acquisizione di beni e servizi;
- Cura, in raccordo con le Direzioni Generali e con l'Unità Formazione e Welfare, gli aspetti tecnici collegati alla formazione per tutti i dipendenti CNR per incrementare i requisiti di inquadramento degli idonei per il conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici di gestione delle procedure di gara al fine anche di evitare il ricorso a costose consulenze legali esterne all'ente.

## **2. ATTIVITÀ SVOLTA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023**

In via preliminare va evidenziato che, nell'esercizio delle proprie funzioni, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, rubricato "Codice dei contratti pubblici", il personale afferente all'Unità ha svolto uno studio approfondito analizzando la nuova normativa in materia di appalti pubblici. Conseguentemente l'Unità ha provveduto alla redazione della documentazione per la gestione delle varie tipologie di procedure d'acquisto di beni e servizi sopra e sottosoglia al fine di consentire a tutto il personale operante nell'organizzazione del CNR, di avere a disposizione moduli e formulari uniformi ai fini della progettazione e esecuzioni delle procedure di acquisto di beni e servizi e affidamento di lavori. L'attività del personale afferente si è posta in continuità rispetto al lavoro svolto dal Gruppo di lavoro

denominato “Gruppo di Lavoro Procurement PNRR”, istituito con provvedimento del Direttore Generale CNR n. 0082327 del 15/11/2022.

Obiettivo dell'Unità è stato quello di fornire alla rete dei RUP del CNR, strumenti di lavoro, quali format di provvedimenti, modulistica e linee guida, al fine di uniformare a livello di Ente le modalità di espletamento delle procedure d'appalto e supportare i RUP nella difficile gestione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

L'Unità ha predisposto vari set di documenti per lo svolgimento di procedure d'acquisto di beni e servizi; sono state inoltre redatte le Linee guida per la gestione delle procedure, che illustrano le varie fasi e gli adempimenti previsti; nelle stesse è stato inserito il diagramma della sequenza temporale degli atti da svolgere per l'avvio delle procedure e fino al termine di ricezione delle offerte.

Tutta la documentazione è stata predisposta evidenziando le parti del documento in cui devono essere inserite, a cura della Stazione appaltante, le informazioni che descrivono la procedura. Tali parti, per agevolare il redattore, sono state indicate con la semplice dizione generica [completare] o con indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire esplicitate in note a piè pagina.

Per agevolare i RUP nell'espletamento delle procedure di acquisto, la documentazione prodotta dall'Unità è stata suddivisa in base al tipo di procedura d'acquisto da realizzare e per ogni tipo di procedura è stata realizzata una cartella di lavoro:

- 1) Procedura aperta sopra soglia mono lotto;
- 2) Procedura aperta sopra soglia multi lotto;
- 3) Procedura negoziata per la fattispecie dell'infungibilità del prodotto/servizio;
- 4) Procedura negoziata sottosoglia comunitaria;
- 5) Affidamento diretto.

Ogni cartella di lavoro contiene:

- documentazione relativa alla fase di avvio della procedura d'acquisto, quali format di decisione di contrattare, format autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse, format per la pubblicità legale, provvedimento di approvazione dei documenti di gara, documentazione per l'indagine esplorativa;
- documentazione di gara e modulistica, quali format di disciplinare di gara, capitolato tecnico, domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative DGUE, relazione tecnica, stima costi aziendali, comprova imposta di bollo, dichiarazione obblighi assunzionali, patto di integrità e schema di contratto, lettera d'invito, lettera d'ordine.

Sono state inoltre prodotte, anch'esse complete di modulistica:

- linee guida per la nomina e gestione del collegio tecnico consultivo;
- guida sintetica alla documentazione antimafia;

- guida alla verifica dei requisiti degli operatori economici UE e extra UE;
- linee guida DNSH suddiviso per intervento;
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenti in sede di fornitura e installazione (DUVRI).

Per giungere al risultato sopra descritto, in considerazione dei tempi molto ristretti dettati dalla necessità di fornire supporto alla rete nella "transizione" all'applicazione della nuova normativa, il personale afferente all'Unità si è riunito con assidua frequenza anche nel periodo estivo.

Sotto la direzione del Responsabile, i partecipanti si sono suddivisi in sottogruppi e tra questi sono stati ripartiti i compiti, in modo da sfruttare nel migliore dei modi le competenze di ognuno e rendere più efficace e proficuo il risultato. Al termine delle attività di redazione di tutti i documenti sono stati condivisi e revisionati anche al fine di assicurare la correttezza in termini giuridici e la rispondenza alle esigenze della rete dei RUP del CNR.

### **3. DOCUMENTI REDATTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE D'ACQUISTO**

#### **3.1 Procedura Aperta mono lotto - documenti prodotti:**

Linee guida per la procedura aperta sopra soglia europea (All. 1)  
 Provvedimento nomina RUP  
 Provvedimento decisione contrattare aperta sopra soglia approvazione atti  
 Autodichiarazioni per l'assenza di conflitto di interessi  
Documenti di gara:  
 Domanda di partecipazione  
 Dichiarazioni per documentazione antimafia  
 Relazione tecnica  
 Schema di contratto  
 Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136\_2010  
 Dichiarazione integrativa al DGUE  
 Dettaglio stima costi aziendali e manodopera  
 Estratto Bando Quotidiani  
 Comprova imposta di bollo  
 Disciplinare di gara procedura aperta monolotto\_ D.Lgs. 36\_2023  
 Capitolato tecnico  
 Bando GURI  
 Regole nuovo codice Sistema eProcurement DLgs36 10  
 DUVRI  
 Dichiarazione di avvalimento  
 Dichiarazione DPCM 187 1991  
 Patto di integrità

### **3.2 Procedura Aperta multi lotto - documenti prodotti:**

Linee guida per la procedura aperta sopra soglia europea (All. 1)  
Provvedimento nomina RUP  
Provvedimento decisione contrattare aperta sopra soglia approvazione atti  
Autodichiarazioni per l'assenza di conflitto di interessi  
Documenti di gara:  
Domanda di partecipazione  
Dichiarazioni per documentazione antimafia  
Relazione tecnica  
Schema di contratto  
Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136\_2010  
Dichiarazione integrativa al DGUE  
Dettaglio stima costi aziendali e manodopera  
Estratto Bando Quotidiani  
Comprova imposta di bollo  
Disciplinare di gara procedura aperta monolotto\_ D.Lgs. 36\_2023  
Capitolato tecnico  
Bando GURI  
Regole nuovo codice Sistema eProcurement DLgs36 10  
DUVRI  
Dichiarazione di avvalimento  
Dichiarazione DPCM 187 1991  
Patto di integrità

### **3.3 Procedura negoziata senza bando infungibilità - documenti prodotti:**

Linee guida per la procedura negoziata senza bando infungibilità (All. 2)  
Provvedimento nomina RUP e GdL  
Provvedimento decisione di contrattare approvazione atti  
Schema di avviso di indagine esplorativa di mercato  
Schema relazione GdL  
Lettera d'invito qualità-prezzo  
Lettera d'invito minor prezzo  
Capitolato tecnico  
Schema di contratto  
DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile copia  
Dichiarazione integrativa al DGUE  
Dichiarazione costi aziendali e manodopera  
Dichiarazioni per documentazione antimafia  
Dichiarazione ai sensi del DPCM 187-1991  
Dichiarazione di avvalimento  
Comunicazione conto dedicato flussi finanziari ai sensi della L. 136-2010  
Patto di integrità

Relazione tecnica descrittiva della fornitura offerta  
DUVRI  
Regole nuovo codice Sistema eProcurement DLgs36 10  
Autodichiarazioni assenza conflitto di interessi

### **3.4 Procedura negoziata sottosoglia - documenti prodotti:**

Linee guida per la procedura negoziata senza bando (All. 3)  
Decisione di contrattare PN sottosoglia  
Autodichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi  
Provvedimento nomina RUP  
Avviso indagine esplorativa di mercato PN  
Modulo istanza di manifestazione di interesse  
Informativa trattamento dati  
Lettera d'invito minor prezzo  
Lettera d'invito criterio OEPV  
DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile  
Dichiarazione integrativa al DGUE  
Dichiarazioni per documentazione antimafia  
Dichiarazione ai sensi del DPCM 187-1991  
Modello tracciabilità flussi finanziari  
Dichiarazione di avvalimento  
Patto di integrità D.Lgs. 36\_2023  
Relazione tecnica descrittiva della fornitura offerta  
Dettaglio stima costi aziendali e manodopera  
Schema di contratto  
Regole nuovo codice Sistema eProcurement

### **3.5. Affidamento Diretto - documenti prodotti:**

Linee guida per l'affidamento diretto di beni e servizi (All. 4)  
Indagine esplorativa e relativo allegato  
Comprova imposta di bollo  
Dichiarazione integrativa al DGUE D.Lgs. 36\_2023  
Dichiarazione sostitutiva senza DGUE D.Lgs. 36\_2023  
DGUE-D.Lgs-36-2023-editabile  
Autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi  
Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136-2010  
Lettera ordine  
Istruttoria RUP affidamento diretto D.Lgs. 36\_2023  
Dichiarazione DPCM 187 1991  
Autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi (RUP) D.Lgs. 36\_2023  
Patto di integrità D.Lgs. 36\_2023



Provvedimento affidamento diretto

### **3.6 Collegio Tecnico Consultivo - documenti prodotti:**

Linee guida Collegio Consultivo tecnico (All. 5)

Provvedimento nomina componente CCT

Autodichiarazione membro CCT

GURI 174 2016 DM Giustizia 17 06 2016

GURI 77 2014 DM Giustizia 10 03 2014

GURI 96 2018 DM Giustizia 8 03 2018

Calcolo compenso CCT Forniture

### **3.7 Documentazione antimafia - documenti prodotti:**

Guida Sintetica alla documentazione antimafia (All.6)

Dichiarazione informazione familiari modulo

### **3.8 Guida alla verifica dei requisiti degli operatori economici UE e extra UE – documenti prodotti:**

Guida alla verifica dei requisiti degli operatori economici UE e extra UE (All.7)

DECLARATION ON HONOUR ON EXCLUSION CRITERIA

## **4. LINEE GUIDA E GUIDE OPERATIVE**

Le Linee guida e le guide operative, che accompagnano i blocchi di documentazione predisposti per le diverse procedure di acquisto, descrivono le fasi che il RUP deve seguire e gli adempimenti da compiere per una gestione corretta dell'appalto, in applicazione delle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36.2023 e dei Regolamenti del CNR, nel rispetto della sequenza temporale indicata nel diagramma, che le completa.

## 4.1 All. 1 Linee guida per la procedura aperta sopra soglia europea:

### **LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI**

#### **PREMESSA**

Le presenti linee guida illustrano un modello operativo per una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'acquisizione di beni e/o servizi alla luce della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente.

La normativa/documentazione di riferimento è costituita da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) – nel seguito "Codice dei contratti pubblici";
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" (per le parti non espressamente abrogate ovvero ancora efficaci).

Ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice, le stazioni appaltanti possono fissare per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo (minimo 30 giorni) non può essere rispettato.

La possibilità di ricorrere alla riduzione dei termini per la presentazione delle offerte non dovrà costituire una prassi in quanto, la complessità degli interventi e la copiosa documentazione che l'operatore economico deve produrre a corredo dell'offerta, potrebbero indurre a richieste di proroghe dei termini con conseguente aggravio dell'iter procedurale (e di costi sostenuti dalla stazione appaltante).

La procedura aperta è indetta mediante un bando di gara che deve essere predisposto secondo il modello fornito.

Fino al 31 dicembre 2023, per la pubblicità legale, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 71, 72, 73, 98 del D.lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016. Pertanto, i bandi e gli avvisi (indizione e aggiudicazione):

- a) devono essere trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per la pubblicazione nella GUUE (sul sito TED, il Tenders Electronic Daily, versione web del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea);
- b) ai fini della decorrenza degli effetti di legge, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Gli avvisi e i bandi devono riportare la data di trasmissione alla GUUE;
- c) entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, devono essere pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- d) devono essere pubblicati per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUUE, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
- e) devono essere pubblicati sul sito del committente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti <https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi>.

Gli avvisi e i bandi non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione nella GUUE.

Fino al 31 dicembre 2023, le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Dal 1° gennaio 2024 acquisterà efficacia il provvedimento dell'ANAC entrato in vigore il 1° luglio 2023 (Delibera n. 263 del 20 giugno 2023) che all'art. 3 disciplina la pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea e pertanto entrerà in vigore quanto disciplinato dal Codice agli artt. 84 e 85 per la pubblicazione a livello europeo e nazionale.

Nella documentazione fornita sono state evidenziate le parti del documento in cui devono essere inserite le informazioni che descrivono l'affidamento (con la semplice indicazione generica [completare] o indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire con nota a piè pagina – da rimuovere opportunamente in fase di redazione prima della pubblicazione).

#### **1. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il primo atto di qualsiasi intervento diviene la nomina del Responsabile unico del Progetto (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) disposta dal Direttore/Dirigente nel momento antecedente alla Decisione a contrattare. Con lo stesso atto è possibile individuare il supporto al RUP (o il gruppo di supporto) ai sensi dell'art. 15, comma 6 del Codice.

#### **2. PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE DELLA GARA**

Il RUP, dopo aver acquisito il CIG ordinario, cura la predisposizione di tutti i documenti di gara (Disciplinare, bando, capitolato, etc...) di concerto con il gruppo di supporto anche relativamente alle specifiche tecniche. Sarà cura del personal esperto, membro del gruppo di supporto indicare le caratteristiche tecniche (se fornitura) o le prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali, che costituiranno le condizioni di minima dell'appalto. È necessario che sia dichiarata la conformità dell'oggetto dell'appalto alla progettualità.

#### **3. DECISIONE A CONTRATTARE**

Il provvedimento di avvio del procedimento amministrativo di acquisto è stato redatto in applicazione del disposto di cui all'art. 59 del RACF del CNR rubricato "Decisione di contrattare". Lo stesso, nella parte introduttiva, prevede l'accertamento della copertura finanziaria e, nella parte dispositiva, l'indicazione del quadro economico dell'intervento. Nella medesima parte dispositiva dovranno essere impegnate provvisoriamente le somme di cui al già citato quadro economico.

Il Direttore/Dirigente approva contestualmente alla firma della decisione a contrattare tutti i documenti di gara. Nel documento decisione a contrattare occorre riportare il quadro economico complessivo per l'intervento.

#### **4. PREDISPOSIZIONE GARA SU ASP**

La procedura di gara viene predisposta sulla piattaforma telematica in modalità ASP al miglior rapporto qualità prezzo dopo aver richiesto il CIG sulla piattaforma SIMOG dell'ANAC. È necessario che il CIG non sia in stato perfezionato/pubblicato, altrimenti non sarà possibile pubblicare la Gara su ASP.

#### **5. CONFLITTO DI INTERESSI**

Il Codice dei contratti pubblici disciplina all'art. 16 il conflitto di interesse. È obbligatorio che tutto il personale, anche esterno all'Ente, coinvolto a vario titolo in ogni singola procedura renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti del fornitore individuato, utilizzando la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, in relazione al momento in cui viene coinvolto.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Direttore/Dirigente.

#### **6. DGUE**

In attuazione dell'art. 91 del Codice, il DGUE dovrà essere redatto esclusivamente in forma digitale (così come indicato nel Comunicato MIT del 30/06/2023 n.6212), in conformità al modello di formulario approvato con il Regolamento UE 2016/7, disponibile sul sito <http://espd.eop.bg> oppure <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=it>  
Il disciplinare di gara è stato redatto contemplando la predisposizione del file in formato xml da parte della

Stazione appaltante e la successiva compilazione da parte dei concorrenti – esclusivamente *on-line* sul sito indicato nel Disciplinare di gara.

Si rende comunque disponibile anche un modello di DGUE, aggiornato, sotto forma di modulo PDF in lingua italiana. Il DGUE compilato dalla Stazione Appaltante in formato xml (espd\_request.xml) dovrà essere allegato alla documentazione di gara.

#### **7. NOMINA COMPONENTE/I COLLEGGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)**

La costituzione del CCT ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 36/2023, è reso obbligatorio (art. 215) nei casi di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

Nei casi suddetti la stazione appaltante ha l'obbligo di nominare il CCT prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data.

Per dettagli e approfondimenti si rimanda alla documentazione predisposta "Nomina CCT".

#### **8. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

In merito al pagamento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti d'appalto, il Codice all'art. 18, comma 10, stabilisce che, con la tabella indicata all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il citato comma 10 stabilisce, altresì, che sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente ai contratti d'appalto. Con disposizione dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 28 giugno 2023, provvedimento Prot. n. 240013/2023, rubricato "*Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*", e Risoluzione n. 37/E rubricata "*Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"*" l'AdE ha chiarito le nuove modalità di versamento di questa imposta, coerenti con la digitalizzazione del procurement, con l'obiettivo di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Il versamento dell'imposta avviene ora con modalità telematica, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE). I versamenti effettuati in questo modo sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento sia dalla stazione appaltante nel rispettivo cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente alla responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al pagamento dell'imposta di bollo, si precisa che, attualmente, il Codice dei contratti pubblici, nonché la normativa ad esso connessa non esclude la responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al versamento dell'imposta.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di verifica dell'effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore si ritiene, in maniera cautelativa per l'Ente, applicabile l'art. 22 del DPR 642/1972 a norma del quale "*Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali (sanzioni amministrative): 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.*"

Conseguentemente, per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia sarà necessario richiedere copia del versamento effettuato tramite F24 ELIDE, mentre, per gli operatori economici stranieri, dovrà essere richiesta la presentazione della copia della contabile del bonifico effettuato su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT.

#### **9. SCHEMA OPERATIVO**

Il seguente flow chart descrive gli adempimenti nonché la sequenza temporale per la gara a procedura aperta sopra soglia europea.





## 4.2 All. 2 Linee guida per la procedura negoziata senza bando infungibilità:

### LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER LA FORNITURA DI BENI IN REGIME DI (INFUNGIBILITÀ/PRIVATIVA)

#### PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano un modello operativo per la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76 del D.Lgs. 36/2023 in regime di infungibilità/privativa al di sopra della soglia comunitaria per l'acquisizione di beni, alla luce della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente.

La documentazione predisposta permette alle Stazioni Appaltanti di procedere, nei casi previsti dalla normativa all'acquisizione di beni c.d. infungibili mediante la Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera b) punto 2 (infungibilità) e 3 (privativa) del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito Codice dei contratti pubblici).

La normativa/documentazione è costituita da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) – nel seguito "Codice dei contratti pubblici"
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" (per le parti non espressamente abrogate ovvero ancora efficaci);

Tutta la documentazione in allegato alle presenti linee guida è stata predisposta evidenziando le parti del documento in cui devono essere inserite le informazioni che descrivono l'affidamento (con la semplice indicazione generica **[completare]** oppure indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire, descritte nella relativa nota a piè pagina; le note a piè pagina devono essere rimosse, durante la fase di redazione dei documenti, prima della pubblicazione).

#### PRINCIPI GENERALI

In via preliminare appare opportuno ricordare che la "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando" riveste «carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale procedura richiede particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza».

Sotto questo aspetto il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente D.Lgs. 50/2016, mantenendo, per quanto di nostro interesse nell'acquisizione di strumentazione scientifica, i due casi più ricorrenti, ovvero l'infungibilità tecnica (art. 76, comma 2, lettera b), punto 2) e la tutela di diritti esclusivi (art. 76, comma 2, lettera b), punto 3).

Vale la pena di ribadire che un bene è **infungibile** se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un determinato fabbisogno anche in assenza di brevetti sullo stesso, mentre l'**esclusiva** attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto. Sotto questo aspetto infungibilità ed esclusività non sono equivalenti; ad esempio, un bene può sostituire un altro tutelato da una privativa industriale, poiché permette di soddisfare il medesimo fabbisogno garantito dal secondo. Per i casi in cui una fornitura sia effettivamente infungibile, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto quindi deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, poiché esiste un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse. Trattandosi quindi di una deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella decisione di contrattare.

#### SCHEMA OPERATIVO

Pertanto, lo schema procedurale da adottare, nel caso pervenga una richiesta di acquisto con indicazione di una potenziale infungibilità, prevede le diverse fasi nel seguito elencate:

1. Nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e del Gruppo di Lavoro (GdL) incaricato di:
  - a. progettare la fornitura sulla base del reale fabbisogno dell'amministrazione;
  - b. effettuare una indagine informale di mercato esplorandone le potenzialità, anche attraverso l'analisi dei comportamenti tenuti da altre stazioni appaltanti;
  - c. relazionare in merito all'esito delle operazioni di cui sopra (schema di relazione allegato). Nel caso in cui venga confermata l'infungibilità il medesimo GdL avvalendosi del RUP (e della struttura di supporto, se nominata) avrà il compito di redigere sia l'avviso di indagine esplorativa (schema di avviso allegato) sia la documentazione di gara;
2. Redazione della decisione di contrattare, che comprende l'approvazione dell'avviso e della documentazione di gara, ivi inclusa la doppia versione della lettera d'invito, in funzione degli esiti dell'avviso (criterio di aggiudicazione del minor prezzo e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo ivi inclusi i criteri di valutazione dell'offerta tecnica);
3. Pubblicazione dell'avviso, in applicazione dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, sul profilo del committente, sulla piattaforma Servizio Contratti Pubblici del MIT e, sotto forma di avviso di preinformazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE;
4. Alla scadenza del termine indicato nell'avviso si possono configurare due scenari:
  - a. Non sono pervenute proposte alternative dal mercato. L'amministrazione procede con la negoziazione con l'operatore economico precedentemente individuato (trasmissione lettera d'invito e avvio della procedura). L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo;
  - b. Sono pervenute proposte alternative dal mercato. Il GdL, previa valutazione delle proposte pervenute, redige l'elenco degli operatori economici da invitare alla successiva negoziazione, che avverrà sempre con trasmissione lettera d'invito e avvio della procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **CONFLITTO DI INTERESSI**

Considerate le previsioni contenute nella documentazione riportata nella parte introduttiva, è obbligatorio che tutto il personale (anche esterno) coinvolto a vario titolo, in ogni singola fase della procedura, renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, utilizzando la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, in relazione al momento in cui viene coinvolto.

Ad esempio, il RUP ed i membri del GdL rendono la dichiarazione a seguito della nomina contenuta nel provvedimento di cui al punto 1. (vedi paragrafo Schema Operativo).

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Direttore/Dirigente.

#### **ACQUISIZIONE E PERFEZIONAMENTO CIG**

Il CIG deve essere ordinario e pertanto acquisito e perfezionato tramite il servizio SIMOG.

#### **NOMINA COMPONENTE/I COLLEGGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT)**

La costituzione del CCT ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, è reso obbligatorio (art. 215) nei casi di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

Nei casi suddetti la stazione appaltante ha l'obbligo di nominare il CCT prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data. Per dettagli e approfondimenti si rimanda alla documentazione predisposta "NOMINA CCT".

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

In merito al pagamento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti d'appalto, il codice all'art. 18, comma 10, stabilisce che, con la tabella indicata all'allegato i.4 del D.Lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il citato comma 10 stabilisce, altresì, che sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente ai contratti d'appalto. con

disposizione dell'agenzia delle entrate, emanata il 28 giugno 2023, provvedimento prot. n. 240013/2023, rubricato "individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto", e risoluzione n. 37/e rubricata "istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto" l'ade ha chiarito le nuove modalità di versamento di questa imposta, coerenti con la digitalizzazione del procurement, con l'obiettivo di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Il versamento dell'imposta avviene ora con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I versamenti effettuati in questo modo sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento sia dalla stazione appaltante nel rispettivo cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate.

Relativamente alla responsabilità solidale della stazione appaltante in merito al pagamento dell'imposta di bollo, si precisa che, attualmente, il codice dei contratti pubblici, nonché la normativa ad esso connessa non esclude la responsabilità solidale della stazione appaltante in merito al versamento dell'imposta.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di verifica dell'effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore si ritiene, in maniera cautelativa per l'ente, applicabile l'art. 22 del dpr 642/1972 a norma del quale "sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali (sanzioni amministrative): 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto."

Conseguentemente, per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia sarà necessario richiedere copia del versamento effettuato tramite F24 ELIDE, mentre, per gli operatori economici stranieri, dovrà essere richiesta la presentazione della copia della contabile del bonifico effettuato su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT.


#### **SCHEMI OPERATIVI**

I *flow chart* seguenti descrivono gli adempimenti nonché la sequenza temporale per la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando fino alla trasmissione della lettera ordine.

Soggetti:

- Direttore/Dirigente in viola
- GdL in rosso
- RUP, Supporto al RUP, Responsabile di fase in blu
- Richiedente acquisto in giallo





## 4.3 All. 3 Linee guida per la procedura negoziata senza bando

### LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI

#### PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano un modello operativo per la procedura negoziata senza bando sottosoglia per l'acquisizione di beni e/o servizi, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dei regolamenti dell'Ente.

La principale normativa/documentazione di riferimento è costituita da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12) – nel seguito "Codice dei contratti pubblici"
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n.0025034);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" (per le parti non espressamente abrogate ovvero ancora efficaci);

Sulla base del suddetto quadro normativo, le Stazioni Appaltanti possono procedere ad acquisizioni per importi pari o superiore a 140.000 euro (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs.36/2023 (215.000 euro) tramite **Procedura negoziata senza bando sotto soglia** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del Codice, previa pubblicazione di avviso e consultazione di almeno n. 5 O.E. ove esistenti.

Affidamento OEPV oppure minor prezzo con esclusione automatica offerte anomale ( $SE \geq 5$ ). Si ricorda che il criterio del minor prezzo può essere utilizzato esclusivamente per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. [I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.]

Le stazioni appaltanti pubblicano nei rispettivi siti internet istituzionali i nominativi degli operatori consultati nell'ambito della suddetta procedura e pubblicano con le modalità di cui all'art. 85 del Codice l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Nella documentazione sono state evidenziate le parti del documento in cui devono essere inserite le informazioni che descrivono l'affidamento (con la semplice indicazione generica [completare] o indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire con nota a piè pagina – da rimuovere opportunamente in fase di redazione prima della pubblicazione).

#### 1. INTRODUZIONE

Il Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, all'Art. 50, comma 1 lettera e) dispone che *le stazioni appaltanti* procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

Per i suddetti affidamenti valgono i principi generali del Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare:

- Obbligatorietà del principio di rotazione dei fornitori degli affidamenti (art. 49 D.Lgs. 36/2023). *E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*

Sono previste deroghe precise:

a) In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto; in tali casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (Art. 49, comma 4 del D.Lgs 36/2023);

b) Per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettera e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5).

Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 158 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

E' prevista l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei

requisiti dell'aggiudicatario.

## **2. GARANZIE**

Il Codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di richiedere la garanzia, nella misura massima dell'1% dell'importo previsto, solo nelle procedure negoziate, se ricorrono particolari esigenze (che devono essere esplicitate all'interno della decisione di contrattare).

In ogni caso, ai fini dell'esecuzione la garanzia definitiva deve essere richiesta, salvo in casi debitamente motivati (comunque nella misura massima del 5% dell'importo contrattuale).

## **3. DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA**

Per l'avvio della procedura è conveniente analizzare il contenuto minimo che deve avere la decisione di contrattare propedeutica alla selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate:

1. Descrizione del fabbisogno, con indicazione delle caratteristiche tecniche (se fornitura) o delle prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali;
1. Importo massimo stimato;
2. Eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale;
3. Inserimento nella documentazione di gara di specifici requisiti per il rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 241/2021;
4. Modalità di individuazione del contraente:
  - a) Indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso sul profilo del committente
  - b) Consultazione degli elenchi degli operatori economici costituiti secondo le modalità indicate nelle disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3 Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023
5. Indicazione dei criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

## **4. CIG**

Relativamente agli affidamenti tramite procedura negoziata senza bando il CIG deve essere ordinario e pertanto acquisito e perfezionato tramite il servizio SIMOG.

## **5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

**Procedura negoziata senza bando di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e del codice**

- a) Redazione della decisione a contrattare
- b) Avviso di manifestazione di interesse  
oppure
- c) RDO MePA
- d) Lettera d'invito agli operatori individuati
- e) Procedura di gara
- f) Aggiudicazione
- g) Stipula contratto

## **6. CONFLITTO DI INTERESSI<sup>1</sup>**

Il Codice dei contratti pubblici disciplina all'Art. 16 il conflitto di interesse. È obbligatorio che tutto il personale, anche esterno all'Ente, coinvolto a vario titolo in ogni singola procedura renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti del fornitore individuato, utilizzando la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, in relazione al momento in cui viene coinvolto.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Direttore/Dirigente.

## **7. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima della stipula del contratto, a fornire i seguenti documenti:

1. DGUE e Dichiarazione integrativa al DGUE  
Relativamente al DGUE la documentazione è stata redatta contemplando sia la predisposizione del file in formato xml da parte della Stazione appaltante sia la successiva compilazione da parte dei concorrenti – esclusivamente on-line, sui servizi messi a disposizione da paesi membri, quali, ad esempio:
  - <https://espd.eop.bg>
  - <https://espd.uzp.gov.pl>Questo in ragione del fatto che utilizzando tale servizio, anche gli operatori economici stranieri partecipanti alle

<sup>1</sup> L'Ente è in procinto di rendere operativo un "Registro del conflitto di interesse" informatizzato nel quale dovranno essere opportunamente registrate tutte le dichiarazioni rilasciate nell'ambito delle diverse procedure.

procedure incontrano minori difficoltà, potendo visionarne il contenuto e compilarlo nella propria lingua. Si rende disponibile anche un modello di DGUE, aggiornato, sotto forma di modulo PDF in lingua italiana.

2. (eventuale) dichiarazioni per documentazione antimafia
3. Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991
4. Comunicazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010
5. Documentazione in caso di avvalimento
6. copia informatica di avvenuto pagamento contributo ANAC;
7. Relazione tecnica descrittiva della fornitura offerta, in formato libero;
8. Offerta economica generata dal Sistema;
9. Dichiarazione costi manodopera reso con la compilazione dell'apposito modello (*non richiesto nel caso di sola consegna della fornitura, senza installazione*);
10. (Eventuale) Impegno di un fideiussore o cauzione ai sensi dell'art.53, pari al 5% dell'importo contrattuale, e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
11. Patto di integrità
12. PassOE
13. [Eventuale - DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti]
14. (Eventuale nel caso di operatori economici stranieri sprovvisti di firma digitale) Copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

#### **8. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

In merito al pagamento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti d'appalto, il Codice dei contratti pubblici, all'art. 18, comma 10, stabilisce che, con la tabella indicata all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve a tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Il citato comma 10 stabilisce, altresì, che sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente ai contratti d'appalto.

Con disposizione dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 28 giugno 2023, provvedimento Prot. n. 240013/2023, rubricato "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto", e Risoluzione n. 37/E rubricata "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto" l'AdE ha chiarito le nuove modalità di versamento di questa imposta, coerenti con la digitalizzazione del procurement, con l'obiettivo di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Il versamento dell'imposta avviene ora con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I versamenti effettuati in questo modo sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento sia dalla stazione appaltante nel rispettivo cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.


Relativamente alla responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al pagamento dell'imposta di bollo, si precisa che, attualmente, il Codice dei contratti pubblici, nonché la normativa ad esso connessa non esclude la responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al versamento dell'imposta.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di verifica dell'effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore si ritiene, in maniera cautelativa per l'Ente, applicabile l'art. 22 del DPR 642/1972 a norma del quale "Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali (sanzioni amministrative): 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto."

Conseguentemente, per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia sarà necessario richiedere copia del versamento effettuato tramite F24 ELIDE, mentre, per gli operatori economici stranieri, dovrà essere richiesta la presentazione della copia della contabile del bonifico effettuato su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT.

#### **9. SCHEMA OPERATIVO**

Il seguente flow chart descrive gli adempimenti nonché la sequenza temporale per la procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara a seconda della modalità scelta:





## 4.4 All.4 Linee guida per l'affidamento diretto di beni e servizi



Direzione Generale  
Unità Supporto al RUP

### LINEE GUIDA RELATIVE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI BENI E/O SERVIZI

#### PREMESSA

Le presenti linee guida illustrano un modello operativo per l'affidamento diretto di beni e/o servizi, alla luce della normativa vigente e dei regolamenti dell'Ente.

La principale normativa/documentazione di riferimento è costituita da:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) – nel seguito "Codice dei contratti pubblici"
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" (per le parti non espressamente abrogate ovvero ancora efficaci).

Tutta la documentazione in allegato alle presenti linee guida è stata predisposta evidenziando le parti del documento in cui devono essere inserite le informazioni che descrivono l'affidamento (con la semplice indicazione generica [completare] oppure indicazioni maggiormente specifiche sulle informazioni da inserire, descritte nella relativa nota a piè pagina; le note a piè pagina devono essere rimosse, durante la fase di redazione dei documenti, prima della pubblicazione).

#### 1. INTRODUZIONE

Il Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 1° aprile u.s., ed efficace dal 1° luglio, all'Art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti", fornisce la seguente definizione di affidamento diretto:

*«L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice».*

Inoltre, l'Art. 17 "Fasi delle procedure di affidamento" stabilisce, al comma 2, che:

*«In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 (ovvero la Decisione di Contrattare) individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale».*

La principale novità rispetto alla previgente normativa consiste nell'aver definito e normato

chiaramente il fatto che l'affidamento diretto non è un procedura<sup>1</sup> e che pertanto, anche nel caso in cui vengano preliminarmente consultati più operatori economici, la stazione appaltante/l'ente concedente non realizza un confronto competitivo ossia non instaura una competizione tra offerte, ma effettua una scelta discrezionale.

## **2. PRINCIPIO DI ROTAZIONE**

Il Codice dei Contratti pubblici, oltre ad introdurre i nuovi principi che regolano il complesso sistema degli appalti, tra cui si segnalano, in particolare, il principio del risultato, il principio della fiducia ed il principio dell'accesso al mercato (si vedano in proposito gli Artt. 1, 2 e 3 del Codice medesimo), relativamente ai contratti sottosoglia comunitaria, nei quali rientrano anche gli affidamenti diretti, stabilisce l'obbligatorietà del principio di rotazione dei fornitori degli affidamenti (e non più anche degli inviti, come disciplinato in precedenza).

*Quindi, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*

Sono previste deroghe precise:

- a) In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto; in tali casi il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (Art. 49, comma 4);
- b) Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (Art. 49, comma 6).

**Attenzione:** Utilizzare l'artificioso frazionamento, suddividendo acquisti analoghi o omogenei per categoria merceologica al fine di effettuare più acquisti sotto i 5.000 euro ed evitare così la rotazione degli affidamenti è una violazione della norma, e pertanto passibile di sanzioni.

È prevista una ulteriore deroga per le sole procedure negoziate senza bando (Art. 49, comma 5) nel caso specifico in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura.

## **3. VERIFICA DEI REQUISITI**

La verifica dei requisiti i sensi dell'art. 52 comma 1 viene effettuata mediante due distinte modalità:

---

<sup>1</sup> Come evidenziato a pag. 34 nella Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, "L'esistenza di una norma specifica per l'affidamento diretto, contrapposta a quella di cui al comma 1 (cfr. all'Art. 17) che riguarda le procedure, evidenzia che il primo non costituisce "procedura".

a) Per importi inferiori a 40.000 euro *«gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno»<sup>2</sup>;*

b) Per importi a partire da 40.000 euro ed inferiori a 140.000 euro, il controllo sul possesso dei requisiti generali, e speciali se richiesti, viene effettuato esclusivamente utilizzando il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

È facoltà della Stazione appaltante utilizzare il FVOE anche per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

In ogni caso l'esecuzione anticipata del contratto, la sottoscrizione dello stesso o la trasmissione di lettera ordine secondo l'uso del commercio, sono sempre subordinati al completamento della verifica dei requisiti.

Quindi non è più possibile l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti come disciplinato a partire dal 2020 con il DL Semplificazione.

È fatta salva l'esecuzione d'urgenza (Art. 17, comma 9): *«L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.»*

#### **4. GARANZIE**

Il Codice dei contratti pubblici prevede che in generale, nelle procedure sottosoglia ivi inclusi gli affidamenti diretti, non si richieda la garanzia a corredo dell'offerta; è fatta salva la possibilità di richiederla, nella misura massima dell'1% dell'importo previsto, solo nelle procedure negoziate, se ricorrano particolari esigenze (che devono essere esplicitate all'interno della decisione di contrattare).

Il paradigma viene rovesciato nel caso della garanzia definitiva: ai fini dell'esecuzione, infatti, la garanzia definitiva deve essere richiesta, salvo in casi debitamente motivati (comunque nella misura massima del 5% dell'importo contrattuale).

---

<sup>2</sup> L'Ente ha predisposto il Regolamento per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli OE – deliberazione n. 330/2023 – Ver. 485.



## **5. RICHIESTA DI ACQUISTO/RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO**

Prima di esaminare le diverse modalità di affidamento è quindi conveniente analizzare il contenuto minimo che deve avere la richiesta di acquisto/relazione, propedeutica alla redazione e firma del provvedimento di avvio del procedimento, oltre alle naturali indicazioni relative al progetto ed alla disponibilità finanziaria:

- a) Descrizione del fabbisogno, con indicazione delle caratteristiche tecniche (se fornitura) o delle prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali;
- b) Importo massimo stimato;
- c) Eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico- professionale;
- d) Adeguata motivazione dell’eventuale richiesta di ricorso al mercato libero, per importi a partire da 5.000 euro, nel caso di beni e servizi funzionalmente dedicati all’attività di ricerca;
- e) Modalità di individuazione del contraente:
  - 1. Indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso sul profilo del committente
  - 2. Indagine informale di mercato già effettuata (con preventivi e/o analisi di cataloghi e prezziari in allegato), e indicazione del potenziale affidatario con le motivazioni della scelta;
  - 3. Indicazione del potenziale affidatario sulla base di un unico preventivo; in questo caso dovranno essere forniti gli elementi a supporto: (i) della congruità del prezzo in relazione alle condizioni di mercato; (ii) della particolare conformazione del mercato e della assenza di alternative nel caso in cui il potenziale affidatario sia il contraente uscente.
- f) Eventuali motivazioni per la deroga relativa alla richiesta della garanzia provvisoria.

## **6. CIG**

L’acquisizione del Codice Identificativo di Gara per gli affidamenti fino a € 40.000,00, può essere effettuata utilizzando il sistema SmartCIG, per importi superiori il CIG deve essere ordinario e pertanto acquisito e perfezionato tramite il servizio SIMOG.

## **7. INFORMAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI**

Con riguardo alle nuove modalità operative previste dal Codice dei contratti pubblici, in ogni caso la stazione appaltante, per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro, in fase di richiesta del preventivo deve informare:

gli operatori economici stranieri non residenti in Italia che prima dell'avvio dell'esecuzione/della stipula del contratto verrà loro richiesta la documentazione<sup>3</sup> per la comprova dei requisiti generali, e speciali se richiesti, da caricare nel FVOE; tutti gli operatori economici che il Codice pone a loro carico l'imposta di bollo<sup>4</sup> sul contratto (Art. 18, comma 10), attualmente fissata nella misura di 40 euro.

## **8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Sebbene la normativa nazionale vigente consenta l'affidamento diretto fino a 139.999,99€ con un solo preventivo, è auspicabile, anche ai fini di una successiva rendicontazione e conseguente verifica da parte dell'ente erogante, che gli affidamenti vengano sempre effettuati a valle di una indagine di mercato o di un confronto di preventivi acquisiti informalmente o ancora consultazione di cataloghi disponibili on-line e successiva valutazione.

Si precisa che la scelta discrezionale da parte della stazione appaltante non presuppone un criterio di comparazione; pertanto, l'individuazione del preventivo non si baserà necessariamente sul prezzo, ma più in generale sul soddisfacimento delle esigenze progettuali/specifiche, e quindi potrà tener conto, ad esempio, delle caratteristiche tecniche del prodotto, dei tempi di consegna, etc. Tali motivazioni dovranno essere esplicitate, nella relazione, al momento in cui il richiedente l'acquisto indica il potenziale affidatario.

Il richiedente, nella relazione (indipendentemente dalla modalità di affidamento scelta), dovrà sempre attestare il possesso delle esperienze pregresse da parte del potenziale affidatario individuato, idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale; ad esempio, con forniture precedenti all'Ente o ad altre stazioni appaltanti...

In caso di affidamento al contraente uscente, il richiedente dovrà motivare la deroga al principio di rotazione, nel rispetto delle sole condizioni disciplinate dal Codice dei contratti pubblici e già richiamate nel presente documento: particolare struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative. Si precisa che le dichiarazioni di unicità rilasciate dall'operatore economico non hanno nessun valore.

### **A) Indagine esplorativa di mercato pubblica volta a raccogliere preventivi**

L'indagine esplorativa consente di valutare le possibilità offerte dal mercato prima di affidare direttamente la fornitura (e non richiede una valutazione sulla congruità del prezzo); non rappresenta un invito a partecipare a gara pubblica, né un'offerta al pubblico

---

<sup>3</sup> La documentazione a comprova del possesso dei requisiti generali dovrà essere fornita con traduzione giurata in lingua italiana (oppure con l'apposizione dell'*apostille stamp* se redatta all'origine anche in lingua italiana). In ogni caso gli operatori economici devono essere preventivamente informati per considerare i maggiori oneri nella redazione del preventivo.

<sup>4</sup> Vedi paragrafo 13

(art. 1336 del Codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del Codice civile). Pertanto, non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche rilevanti oppure obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, qualora si utilizzi l'indagine di mercato, deve predisporre l'avviso secondo il *format* allegato individuando:

1. L'oggetto dell'affidamento<sup>5</sup>: caratteristiche tecniche/funzionalità della fornitura, nonché se del caso tempi di consegna, durata della garanzia, programma di addestramento all'uso e manutenzione ordinaria, ....
2. Il luogo di consegna<sup>5</sup> [ed installazione se del caso] del bene oggetto della fornitura;
3. [Eventuale] Ulteriori requisiti, di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, per selezionare gli operatori economici ammessi a presentare il preventivo.

L'avviso deve prevedere, in allegato, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, e speciale se richiesti, che l'operatore economico dovrà rilasciare a corredo del preventivo.

L'avviso di indagine deve essere pubblicato per un tempo minimo di 15 giorni sul profilo del committente e, a discrezione della Stazione Appaltante, sul sito web del singolo Istituto; inoltre, fino al 31/12/2023, la pubblicazione dell'avviso è obbligatoria anche sul Servizio Contratti Pubblici del MIT (indipendentemente dal tipo di CIG acquisito).

I preventivi ricevuti, corredati di relazione tecnica e dichiarazione, si intenderanno vincolanti per il fornitore per un periodo massimo di 60 giorni di calendario, mentre non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori indagini volte all'affidamento della fornitura di cui trattasi.

Il richiedente l'acquisto, una volta scaduto il termine di cui all'avviso, procederà all'esame delle risposte pervenute dal mercato e, tramite la relazione, motiverà la scelta del potenziale affidatario.

#### **B) Indagine informale tramite consultazioni di cataloghi/listini o acquisizione di preventivi**

Oltre alla richiesta di acquisto, il richiedente documenta l'indagine di mercato informale effettuata tramite, ad esempio, esame di cataloghi, listini, etc. o allegando i preventivi già in suo possesso, e conclude con la relazione in cui motiva la scelta del potenziale affidatario.

#### **C) Unico preventivo**

---

<sup>5</sup> Qualora di tratti di servizi dovranno essere modificate opportunamente le diciture, riferendosi alle caratteristiche del servizio ed al luogo di esecuzione dello stesso.

Il richiedente l'acquisto, mediante apposita relazione corredata dal preventivo, propone alla Stazione appaltante un potenziale affidatario. La relazione deve essere predisposta in modo da esplicitare le motivazioni tecnico-scientifiche che hanno determinato la scelta e, nel caso di affidamento al contraente uscente, relazionare in merito alle caratteristiche del mercato ed alla corretta esecuzione del precedente affidamento.

In tutti e tre i casi la Stazione Appaltante, se accoglie la proposta contenuta nella richiesta di acquisto/relazione, procede con la finalizzazione del provvedimento di affidamento diretto.

### **9. CONFLITTO DI INTERESSI**

Il Codice dei contratti pubblici disciplina all'Art. 16 il conflitto di interesse. È obbligatorio che tutto il personale, anche esterno all'Ente, coinvolto a vario titolo in ogni singola procedura renda la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti del fornitore individuato, utilizzando la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, in relazione al momento in cui viene coinvolto.

Ad esempio:

- Il richiedente l'acquisto rende la dichiarazione contestualmente alla presentazione della richiesta di acquisto o della successiva relazione;
- Il RUP rende la dichiarazione a seguito della nomina contenuta nel provvedimento di affidamento diretto, oppure nell'atto istruttorio;
- Il Direttore/Dirigente dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse contestualmente alla firma del provvedimento di affidamento, indipendentemente dal fatto che assuma o meno anche il ruolo di RUP.

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Direttore/Dirigente.

L'Ente è in procinto di rendere operativo un "Registro del conflitto di interesse" informatizzato nel quale dovranno essere opportunamente registrate tutte le dichiarazioni rilasciate nell'ambito delle diverse procedure.

### **10. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

L'operatore economico affidatario sarà tenuto, prima della stipula del contratto/trasmissione della lettera ordine, a fornire i seguenti documenti:

- a. DGUE e Dichiarazione integrativa al DGUE *oppure* per gli acquisti di importo inferiori a 40.000 euro è sufficiente la compilazione della Dichiarazione sostitutiva senza DGUE. Su queste ultime dichiarazioni sarà effettuato il controllo a campione previsto dal Codice secondo le indicazioni contenute nel Regolamento predisposto dall'Ente.



Relativamente al DGUE la documentazione è stata redatta contemplando sia la predisposizione del file in formato word editabile da parte della Stazione appaltante sia la successiva compilazione da parte dei concorrenti – esclusivamente on-line, sui servizi messi a disposizione da paesi membri, quali, ad esempio:

- <https://espd.eop.bg>
- <https://espd.uzp.gov.pl>

Questo in ragione del fatto che utilizzando tale servizio, anche gli operatori economici stranieri partecipanti alle procedure incontrano minori difficoltà, potendo visionarne il contenuto e compilarlo nella propria lingua. Si rende disponibile anche un modello di DGUE, aggiornato, sotto forma di modulo PDF in lingua italiana.

- b. Patto di integrità
- c. Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010
- d. Dichiarazione DPCM 187/1991;
- e. [Per affidamenti a partire da 40.000 euro] Assolvimento imposta di bollo (copia del versamento tramite F24 ELIDE per operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, copia del bonifico in favore dell’Agenzia delle Entrate per operatori economici stranieri su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRENT);
- f. PassOE<sup>6</sup>(se la verifica dei requisiti verrà espletata mediante il FVOE).

## 11. ATTO ISTRUTTORIO

Il RUP, ricevuta e verificata la documentazione di cui al punto precedente, redige l’atto istruttorio, funzionale alla fase di emissione della lettera d’ordine (*format allegato*).

Per acquisizioni di importo inferiore a 40.000 euro vale il criterio delle verifiche a campione sulla dichiarazione sostitutiva (con il regolamento in corso di redazione) per cui il RUP dirà che nulla osta all’avvio dell’esecuzione del contratto/stipula del contratto/trasmisione della lettera ordine.

Per affidamenti a partire da 40.000 euro si ribadisce che l’avvio dell’esecuzione o la sottoscrizione del contratto o la trasmissione della lettera ordine potranno avvenire solo a verifica dei requisiti ultimata e quindi il RUP darà il nulla osta solo al completamento della ridetta verifica.

---

<sup>6</sup> Ricordarsi di perfezionare il CIG sul servizio SIMOG, altrimenti l’operatore economico non riesce ad acquisire il PassOE. Di norma il servizio consente l’acquisizione del PassOE a partire dal giorno successivo al perfezionamento.

## **12. LETTERA ORDINE**

Il format della lettera ordine contiene le condizioni generali di acquisto, in modo da regolare i rapporti contrattuali con i fornitori [ambito di applicazione, resa, fatturazione, pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa, foro competente].

La lettera d'ordine dovrà essere inviata preventivamente al fornitore per l'apposizione della firma digitale di accettazione delle condizioni "contrattuali" e, successivamente, firmata dal direttore/dirigente della stazione appaltante nonché protocollata per l'apposizione della data certa.

## **13. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

In merito al pagamento dell'imposta di bollo per la stipula dei contratti d'appalto, il Codice dei contratti pubblici, all'art. 18, comma 10, stabilisce che, con la tabella indicata all'allegato I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Sono previste delle fasce di valore dei contratti alle quali corrispondono valori dell'imposta di bollo da pagare; sono esenti i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Il citato comma 10 stabilisce, altresì, che sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 relativamente ai contratti d'appalto.

Con disposizione dell'Agenzia delle Entrate, emanata il 28 giugno 2023, provvedimento Prot. n. 240013/2023, rubricato "*Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*", e Risoluzione n. 37/E rubricata "*Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*" l'AdE ha chiarito le nuove modalità di versamento di questa imposta, coerenti con la digitalizzazione del procurement, con l'obiettivo di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.

Il versamento dell'imposta avviene ora con modalità telematica, utilizzando il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE). I versamenti effettuati in questo modo sono consultabili sia dall'appaltatore che ha effettuato il pagamento sia dalla stazione appaltante nel rispettivo cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Relativamente alla responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al pagamento dell'imposta di bollo, si precisa che, attualmente, il Codice dei contratti pubblici, nonché la normativa ad esso connessa non esclude la responsabilità solidale della Stazione Appaltante in merito al versamento dell'imposta.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di verifica dell'effettivo versamento (qualora sia dovuto) da parte dell'appaltatore si ritiene, in maniera cautelativa per l'Ente, applicabile l'art. 22 del DPR 642/1972 a norma del quale *"Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali (sanzioni amministrative): 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto."*

Conseguentemente, per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia sarà necessario richiedere copia del versamento effettuato tramite F24 ELIDE, mentre, per gli operatori economici stranieri, dovrà essere richiesta la presentazione della copia della contabile del bonifico effettuato su IBAN IT07Y0100003245348008120501 – BIC BITAITRRENT.


#### **SCHEMI OPERATIVI**

I *flow chart* seguenti descrivono gli adempimenti nonché la sequenza temporale per l'affidamento diretto di beni (o servizi) fino alla trasmissione della lettera ordine.

Soggetti:


- Stazione appaltante (Direttore/Dirigente, RUP, supporto al RUP) in verde
- RUP in giallo
- Richiedente acquisto in blu


**Indagine esplorativa di mercato pubblica volta a  
raccogliere preventivi**





**Indagine informale tramite consultazioni di cataloghi/listini o  
acquisizione di preventivi**





## **4.5 All. 5 Linee guida Collegio Consultivo tecnico**

### **INTRODUZIONE**

Il Collegio Consultivo Tecnico (nel seguito CCT) è un organo tecnico la cui funzione è quella di punto di incontro tra gli interessi delle stazioni appaltanti e gli interessi delle imprese. Nelle intenzioni del legislatore il CCT rappresenta il rimedio generale e stragiudiziale per la risoluzione preventiva di contenziosi tra stazione appaltante e operatori economici, così da garantire l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto nel rispetto del principio generale del perseguimento del risultato.

Il CCT si costituisce ed opera dopo la sottoscrizione del contratto attraverso la formulazione di pareri, la cui osservazione è obbligatoria e "vincolante" per le parti; infatti, l'inosservanza dei pareri espressi dal CCT potrà costituire, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali e fonte di responsabilità per danno erariale.

Il CCT non è un istituto recente: è stato, infatti, introdotto dal d.lgs. 50/2016 con natura puramente di transazione (art. 207) e successivamente abrogato dal d.lgs. 56/2017; il dl 32/2019 (altrimenti noto come "sblocca cantieri") lo ha reintrodotta nella normativa sui contratti pubblici come istituto facoltativo a tempo, fino alla successiva stesura di un regolamento unico (mai entrato in vigore).

In tempi più recenti il dl 76/2020 (altrimenti noto come "di semplificazioni") ne ha reintrodotta l'obbligo esclusivamente per gli appalti di lavori sopra le soglie comunitarie fino al 30 giugno 2023; il dl 77/2021 (altrimenti noto come "decreto semplificazioni 2021") ne ha modificato la natura per giungere alla legge 233/2023 che ha rivisto e integrato la norma, seppure mantenendo il termine al 30 giugno 2023.

Il vigente d.lgs. 36/2023 (nel seguito Codice), dedica al CCT gli artt. 215, 216, 217, 218 nonché l'allegato V.2 relativo alle modalità di costituzione e funzionamento. Tale disposizione reintroduce il CCT eliminando il termine ultimo del 30 giugno imposto originariamente dal dl 77/2021, rendendolo obbligatorio (art. 215) nei seguenti casi:

- lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- **forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.**

In tutti gli altri casi è comunque sempre possibile costituire il CCT (a discrezione di ciascuna parte coinvolta nell'appalto) per prevenire controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o ancora per arginare dispute tecniche di ogni natura che potrebbero insorgere durante l'esecuzione dei contratti.

Nei casi precedentemente elencati in cui sussiste l'obbligo, il CCT deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data. Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente con le modalità indicate *infra*.

### **COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE**

La composizione del CCT è disciplinata dall'art. 1 dell'Allegato V.2 al Codice, che rimanda, per i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del CCT, alle linee guida MIMS, tutt'ora vigenti, approvate con decreto del 17 gennaio 2022, che si allegano per pronto riscontro (Allegato 1).

In particolare, composizione e numero dei componenti del CCT, sono disciplinati al punto 2.6 delle già richiamate linee guida MIMS; in sintesi il CCT è costituito da un numero minimo

di tre ad un massimo di cinque componenti. La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020. Almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte (stazione appaltante e operatore economico) deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Infine, se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra giuristi.

Fatto salvo quanto esplicitato al periodo precedente, relativamente alle forniture ed ai servizi per i quali la nomina del CCT è obbligatoria, stante la tipologia di forniture e di servizi che caratterizzando gli acquisti del CNR, si suggerisce sempre il ricorso **alla costituzione di un CCT a 3 (tre) componenti per valori dell'appalto fino a 5 (cinque) milioni di euro**; per valori superiori a tale soglia la scelta della numerosità è lasciata discrezionalmente alla stazione appaltante di concerto con l'impresa o le imprese aggiudicatarie.

Per quanto concerne la costituzione del CCT, l'art. 2 dell' Allegato V.2 al Codice pone tale obbligo in capo alla stazione appaltante (cfr. "*a iniziativa della stazione appaltante*"): il CCT, come già detto, deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Pertanto, dal punto di vista operativo si ritiene opportuno adottare il seguente schema:

- a) La stazione appaltante procede con la nomina del componente (o dei componenti) utilizzando lo schema di provvedimento allegato alle presenti linee guida (Allegato 2). La nomina del componente di parte della stazione appaltante è sempre accompagnata dall'autodichiarazione (Allegato 3) circa il possesso dei requisiti professionali e generali nonché di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle linee guida MIMS (nel seguito anche Autodichiarazione);
- b) Il Responsabile Unico del Progetto (nel seguito RUP) comunica all'impresa, in tempo utile<sup>1</sup>, il nominativo del componente della stazione appaltante (i nominativi nel caso di CCT a 5 componenti) e richiede alla stessa la designazione del componente di propria nomina (o dei componenti nel caso di CCT a 5 componenti);
- c) L'impresa comunica ufficialmente, tramite nota a firma di un legale rappresentante/procuratore, il nominativo (o i nominativi) trasmettendo altresì le Autodichiarazioni degli stessi.
- d) I componenti designati dalle parti si riuniscono tempestivamente, in modalità remota, per individuare il nominativo del Presidente, che viene trasmesso al RUP;
- e) Il RUP comunica immediatamente la designazione al Presidente, il quale deve confermare per iscritto l'accettazione dell'incarico e rilasciare l'Autodichiarazione;
- f) Il procedimento di designazione del CCT si intende perfezionato ed il CCT formalmente istituito con l'accettazione del presidente individuato dalle parti<sup>2</sup>;
- g) Immediatamente dopo l'istituzione e insediamento del CCT le parti, stazione appaltante e operatore economico, forniscono allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto (nello specifico, oltre al contratto, almeno la documentazione di gara e l'offerta presentata dall'impresa);

<sup>1</sup> Tenuto conto delle disposizioni già richiamate sulla tempistica di costituzione del CCT.

<sup>2</sup> in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 2.2.2 delle linee guida MIMS.

### **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Per il CCT è previsto un onere sotto forma di compenso per i componenti. Le modalità di calcolo e corresponsione del compenso sono disciplinate dall'art. 1, comma 5, dell'allegato V.2 al Codice, secondo il quale lo stesso deve essere "**proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte**", con le modalità definite nelle linee guida MIMS. Il medesimo articolo fissa, altresì, i limiti sia per la parte fissa del compenso (definita nel seguito) richiamando il dl 76/2020 sia relativamente al compenso complessivamente spettante ai singoli componenti del CCT.

I compensi dei membri del CCT sono riportati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale".

Le già richiamate linee guida MIMS, al punto 7.2.1, definiscono le modalità di calcolo del compenso, composto da:

- a) **Una parte fissa**, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Allegato 4), con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione del 80%. **La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2 (n.d.r. delle linee guida) per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.**
- b) **Una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto**, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.
  - b.1) **Determinazioni o pareri a carattere tecnico**: questa parte viene calcolata in ottemperanza alle indicazioni contenute all'art.6 del DM Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, utilizzando la tariffa oraria massima indicata ulteriormente incrementata del 25% moltiplicata per il numero di ore stimate di operatività del CCT nell'adozione di determinazioni o pareri;
  - b.2) **Determinazioni o pareri a carattere giuridico**: in questo caso il calcolo viene effettuato in ottemperanza alle indicazioni di cui al Capo IV del DM Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (allegato 5) con le modifiche introdotte dal DM Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018 (allegato 6). A tutti gli effetti il valore di detta parte variabile è funzione del "*valore dell'affare*" che, per praticità, si riconduce al valore dell'appalto.

Al fine di semplificare l'attività di calcolo del compenso complessivo da accantonare nel quadro economico per i componenti del CCT, **nel caso delle forniture di beni e servizi**, è stato predisposto un foglio di lavoro Excel (Allegato 7) che permette, in modo automatico, il calcolo delle singole parti del compenso, nonché la verifica ed applicazione dei limiti di legge. Il foglio permette l'inserimento dei seguenti dati nelle celle a fondo azzurro (tutte le altre celle sono bloccate):

- Valore dell'appalto (cella B2);
- Numero di ore stimate per l'adozione di determinazioni o pareri a carattere tecnico (cella D10);
- Numero di componenti del CCT (tendina alla cella C31).

Appare opportuno sottolineare che, nella determinazione della parte fissa, è stato utilizzato

il coefficiente G di complessità per la categoria "IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso", ritenuto il più pertinente<sup>3</sup> tra quelli disponibili per le forniture di strumentazione scientifica.

Una volta inseriti i dati necessari alla riga 42 del foglio Excel compaiono i valori del compenso che la stazione appaltante deve inserire quale accantonamento nel QE (quadro economico) dell'intervento; la somma da accantonare corrisponde al compenso integrale per i componenti di parte della stazione appaltante cui si somma il 50% del compenso del presidente (che è maggiorato del 10% rispetto al compenso dei componenti ed è equamente suddiviso tra le parti). Le somme indicate sono al netto dell'IVA (se dovuta) e dell'eventuale 4% per la cassa previdenziale.

#### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO**

La parte fissa del compenso sarà liquidata laddove il CCT abbia adottato determinazioni o pareri ovvero abbia svolto l'attività di cui al punto 4.1.2 delle linee guida per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la medesima attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari. Al di fuori delle circostanze di cui sopra non è prevista la corresponsione del compenso della parte fissa.

La parte variabile del compenso sarà liquidata in funzione del numero dei pareri emessi dal CCT in ragione del livello di complessità del quesito posto, individuato dal RUP, utilizzando la seguente tabella, fino al concorrere dell'importo massimo per la parte variabile:

<b>Livello di complessità – Argomenti trattati</b>	<b>Coefficiente di complessità (C)</b>
Bassa - Sospensione e ripresa delle attività	0.010 - 0.025
Media - Problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nell'ultimazione della fornitura	0.026 – 0.074
Alta - Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto	0.075 – 0.100

Es: per un appalto di forniture di importo pari a euro 1.000.000,00 il compenso per il singolo componente risulta composto da euro 2.904,13 (parte fissa) cui si sommano euro 5.808,25 (parte variabile) come determinato dalla tabella allegato 7. Nell'ipotesi in cui venga posto un quesito al CCT di complessità bassa, cui il RUP ha attribuito coefficiente 0.010, il compenso sarà determinato moltiplicando il valore della parte variabile per il coefficiente attribuito, per cui, il risultato sarà pari ad euro 58,01; per un quesito di complessità media cui il RUP ha attribuito il coefficiente 0.050, il compenso sarà pari a euro 290,14.

#### **SCIoglimento DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

In relazione a quanto stabilito dall'art. 219 del Codice, il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

<sup>3</sup> Si sottolinea ulteriormente come le norme che regolano il CCT trovino immediata applicazione solo per i lavori. Nel caso di appalti di servizi dovrà essere modificato opportunamente il coefficiente G che si trova nella cella B4 del file Excel.

## **4.6 All. 6 Guida Sintetica alla documentazione antimafia:**

### **GUIDA SINTETICA ALLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO** (con aggiornamento al D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020)

- CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA - D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (di seguito Codice) – Entrata in vigore: 13 ottobre 2011
- D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 159/2011" – Entrata in vigore: 22 gennaio 2015

<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA</b>
<b>Servizi e forniture tra 150.000 e la soglia comunitaria</b> <i>(art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i>	<b>COMUNICAZIONE ANTIMAFIA</b>
<b>Lavori pubblici tra 150.000 e la soglia comunitaria</b> <i>(art. 83 comma 3 lett. e) ed art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i>	
<b>Servizi e forniture pari o superiori alla soglia comunitaria</b> <i>(art. 91, comma 1, lett. a) del Codice)</i>	<b>INFORMAZIONE ANTIMAFIA</b>
<b>Lavori pubblici pari o superiori alla soglia comunitaria</b> <i>(art. 91, comma 1 lett. a) del Codice)</i>	

**BANCA DATI NAZIONALE UNICA** (art. 96 e ss. del Codice)

La banca dati nazionale unica della documentazione antimafia («banca dati nazionale unica» e anche «BDNA») è istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' art. 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge n. 121/1981.

Nella BDNA sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

La BDNA, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

Qualora la BDNA non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'art. 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

**SOGGETTI CHE DEVONO ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL'ART. 84 DEL CODICE** (art. 83, comma 1 del Codice)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

**DEFINIZIONI** (art. 84, commi 1, 2 e 3 del Codice)

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice.
3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6 del Codice, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell'art. 84 del Codice.

**SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA** (art. 85 del Codice)

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove

previsto.

**2.** La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

- a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'art. 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

**2-bis.** Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.

**2-ter.** Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**2-quater.** Per le società di capitali di cui alle lett. b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

**3.** L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

La tabella sottostante, unitamente alle note a commento, riassume operativamente i soggetti sottoposti a verifica nel caso di informazione, distintamente per tipologia di impresa:

Imprese individuali	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Titolare dell'impresa</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li></ol>
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legali rappresentanti</li><li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>3. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li><li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1, 2 e 3</li></ol>
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Legale rappresentante</li><li>2. Amministratori (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri)</li><li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li><li>4. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li><li>5. Socio (in caso di società unipersonale)</li><li>6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001;</li><li>7. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6</li></ol>



Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA / amministratore delegato, consiglieri), di rappresentanza o di direzione dell'impresa</li> <li>2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) [Nota 2]</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3]</li> <li>5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indirettamente, pari almeno al 5 per cento</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5</li> </ol>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Imprenditori e società consorziate</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 3]</li> <li>5. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4</li> </ol>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti) [Nota 2]</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettere b, c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

Note:

[1] Si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base

dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

[2] Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

[3] Per sindaci si intendono sia quelli effettivi sia quelli supplenti.

[4] Concetto di "familiari conviventi": per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenne.

[5] Concetto di "socio di maggioranza": per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata". Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

[6] In allegato si forniscono i seguenti template, nella versione bilingue italiano-inglese:

- DICHIARAZIONE informazione familiari.docx (formato Word, compilabile)
- DICHIARAZIONE informazione familiari.pdf (formato PDF, compilabile a mano)
- DICHIARAZIONE informazione familiari modulo.pdf (formato PDF, con campi modulo compilabili)

#### **D.L. n. 76/2020 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)**

1. ...omissis...

2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. ...omissis...

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. ...omissis...

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del Codice.

Inoltre, ai sensi dell'art. 83-bis del Codice, si precisa che *"Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa d'esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto"*.

## **STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICHE ANTIMAFIA, ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA**

### **TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 del Codice)**

1. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

2. Quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2 diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

**3-bis.** Il prefetto procede alle stesse verifiche quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

**4-bis.** Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**4-ter.** La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

**4-quater.** Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

**4-quinquies.** La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

### **AUTOCERTIFICAZIONE (art. 89 del Codice)**

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA (art. 82 del Codice)**

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.

**2-bis.** Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e

9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

**2-ter.** Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
- b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

**2-quater.** Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2 -bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.

**3.** Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**4.** La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

**5.** Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.

#### **VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ (art. 3, comma 2, D.L. N. 76/2020 – L. N. 120/2020)**

**2.** Fino al **30 giugno 2023**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

#### **CONDIZIONI PER LA STIPULA IN ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA**

##### **INFORMAZIONE ANTIMAFIA (importi contrattuali pari o superiori alla soglia comunitaria)**

##### **IN PRESENZA DI URGENZA:**

Le stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è **DECORSO LO STAND STILL**, anche in assenza dell'informazione antimafia (art. 92, comma 3 del Codice) e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020, a prescindere dall'urgenza, previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA.

Nei casi di stipula in via d'urgenza ex art. 92, comma 3 del Codice, in assenza dell'informazione antimafia e di stipula immediata ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. N. 76/2020, il contratto deve sempre prevedere un'apposita condizione risolutiva (**IN OGNI CASO NEL RISPETTO DELLO STAND STILL**).

Inoltre è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata ex art. 92 comma 3 e 4 D.lgs. n. 159/2011, da inserire il testo breve nella sezione "note".

Le stazioni appaltanti, nel caso in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 92, comma 3 e 4 del Codice). Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 del Codice).

**IN VIA ORDINARIA (NON C' È URGENZA):**

Le stazioni appaltanti possono stipulare se è DECORSO LO STAND STILL previo rilascio da parte del Prefetto della informazione antimafia e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020 immediatamente previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA, sempre sotto condizione risolutiva.

Quando dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 gg (art. 92, comma 2 del Codice, art. 3, comma 4 del D.L. N. 76/2020).

Decorso il termine di 30 giorni, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, prevedendo nel contratto un'apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3 del Codice) e, fino al 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 3 del D.L. N. 76/2020 anche prima del decorso dei 30 giorni - previo rilascio dell'informativa antimafia provvisoria, scaricabile immediatamente a seguito di consultazione della BDNA - sempre sotto condizione risolutiva.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (in generale importi contrattuali superiori a € 150.000 e inferiori alla soglia comunitaria; eccezione per subappalti)

**IN PRESENZA DI URGENZA:**

Le stazioni appaltanti possono stipulare immediatamente se è DECORSO LO STAND STILL, anche in assenza di comunicazioni antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice, con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. N. 445/2000 (art. 88, comma 4-bis e art. 89, comma 1 del Codice).

In tal caso è necessaria l'autocertificazione e i contratti devono sempre prevedere un'apposita condizione risolutiva (art. 88, comma 4-bis del Codice) ed è necessaria la relativa motivazione in sede di consultazione della BDNA per la stipula immediata (art. 92 comma 3 e 4 del Codice) da inserire il testo breve nella sezione "note".

Le stazioni appaltanti, nel caso in cui la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 sia accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto, recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 88, comma 4-bis e 4 -ter del Codice). Le stazioni appaltanti non procedono alle revoche o ai recessi nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94 comma 3 del Codice).

Nota: Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di "recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture".

**IN VIA ORDINARIA (NON C' È URGENZA):**

Le stazioni appaltanti possono stipulare previo rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia se è DECORSO LO STAND STILL.

Il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA (art. 88, comma 4 del Codice). Decorso il suddetto termine, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, prevedendo nel contratto un'apposita condizione risolutiva, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 (art. 88, comma 4-bis, del Codice).

#### SCHEMA RIEPILOGATIVO

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE	URGENZA (SI/NO)	STIPULA CONTRATTO
INFORMAZIONE ANTIMAFIA provvisoria (fino al 30 giugno 2023)	IN TUTTI I CASI	<b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – l'art. 3 comma 2, del D.L. N. 76/2020 consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti sotto condizione Risolutiva.
INFORMAZIONE ANTIMAFIA	SI	<b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – anche in assenza dell'informazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u> (art. 92, comma 3, del Codice) e <u>con motivazione</u> ;
INFORMAZIONE ANTIMAFIA	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il Prefetto dà riscontro <b>entro 30 giorni</b> dalla consultazione della banca dati nazionale unica <b>oppure entro 45 giorni</b>, in caso di verifiche di particolare complessità (art. 92, comma 2, del Codice) e sempre NEL RISPETTO DELLO STAND STILL;</li> <li>• <b>Decorsi i 30 giorni</b> NEL RISPETTO DELLO STAND STILL anche in assenza dell'informazione antimafia, con apposita condizione risolutiva (art. 92, comma 3, del Codice).</li> </ul>
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	SI	<b>Immediatamente</b> – NEL RISPETTO DELLO STAND STILL – anche in assenza della comunicazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u> , <u>previa acquisizione dell'autocertificazione</u> di cui all'art. 89 del Codice e <u>con motivazione</u> ;
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il prefetto dà riscontro <b>entro 30 giorni</b> dalla consultazione della banca dati nazionale unica (art. 88, comma 4, del Codice) e NEL RISPETTO DELLO STAND STILL;</li> <li>• <b>Decorsi i 30 giorni</b> NEL RISPETTO DELLO STAND STILL anche in assenza della comunicazione antimafia, <u>con apposita condizione risolutiva</u>, <u>previa acquisizione dell'autocertificazione</u> di cui all'art. 89 del Codice e <u>con motivazione</u>.</li> </ul>

#### ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Quadro normativo:

- art. 32, comma 8 e comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016
- art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. N. 76/2020
- D.M. 7 marzo 2018 n. 49 (GU n. 111 del 15/05/2018) – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», adottato in attuazione dell'art. 111 del D. Lgs. N. 50/2016.

In cosa consiste l'esecuzione in via d'urgenza:

- Lavori: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;
- Servizi e forniture: è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.



Di conseguenza la consegna dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza per servizi e forniture fino al 30 giugno 2023 può essere fatta anche senza urgenza, poiché sempre autorizzata *ex lege* (art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. N. 76/2020 ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ecc. (art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016).

Inoltre l'esecuzione in via d'urgenza può essere fatta anche senza l'atto che conferma l'efficacia dell'aggiudicazione.

## 4.7 All.7 Guida alla verifica dei requisiti degli operatori economici UE e extra UE:

### **GUIDA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI APPARTENENTI ALL'U.E. ED EXTRA U.E**

A cura del Gruppo di Lavoro Procurement PNRR di concerto con l'Unità di Supporto al RUP

Versione 1.0 del 29 ottobre 2023

#### **1. Premesse**

Ogni stazione appaltante (S.A.) è tenuta a verificare l'assenza, in capo all'Operatore Economico (OE) aggiudicatario o assegnatario di una commessa, delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") nonché il possesso, in capo al medesimo soggetto, dei requisiti speciali di cui all'art.100 del Codice, eventualmente previsti nella documentazione di gara. Ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti di partecipazione da parte degli operatori economici aggiudicatari delle procedure di gara, si applica quanto previsto agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 105 del Codice e negli Allegati II.8 e II.10 dello stesso.

Per quanto riguarda gli OE comunitari, la disciplina su indicata prevede al comma II del citato Allegato II.8 che *"Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis)"*. Nulla invece disciplina il Codice, alla stessa stregua del previgente D.lgs. 50/2016, in merito alla verifica dei requisiti in capo ad OE extraeuropei.

#### **2. Documentazione di gara da parte di O.E. europei o extraeuropei**

##### **2.1 Documentazione da presentare in sede di gara**

Ogni stato membro predispone gli atti di gara e la modulistica necessaria per la partecipazione alla stessa utilizzando la sua lingua ufficiale. **L'OE europeo o extraeuropeo è obbligato a utilizzare la modulistica predisposta dalla S.A. e a compilarla nella medesima lingua.**

Nella compilazione delle dichiarazioni per la partecipazione alle procedure di gara, l'OE europeo o extraeuropeo è **esonerato** dal prestare quelle dichiarazioni che derivano dall'applicazione di norme italiane ad imprese aventi sede nel territorio nazionale. In particolare, gli OO.EE. europei o extraeuropei che non hanno sedi operative in Italia **non sono tenuti** a sottoscrivere:

- le dichiarazioni in merito agli obblighi imposti dall'art. 47 della legge 108/2021 (decreto semplificazioni bis di cui al DL 77/2021) quali trasmissioni di rapporti e relazioni inerenti il personale, obblighi assunzionali etc.;
- la dichiarazione di cui al DPCM 187/1991.

**Sono invece tenuti** ad estrarre il PASSOE:

- per acquisti d'importo superiore a 5.000,00 euro relativamente alle procedure d'acquisto su fondi PNRR;
- per acquisti d'importo superiore a 40.000,00 euro relativamente alle procedure "Acquisti Nuovo Codice".

Inoltre sono tenuti a compilare:

1. il DGUE;
2. le eventuali dichiarazioni integrative del DGUE;  
(in alternativa ai punti 1 e 2) il modulo DECLARATION ON HONOUR ON EXCLUSION CRITERIA (Allegato 1) per acquisti d'importo inferiore a 5.000,00 euro relativamente alle procedure d'acquisto su fondi PNRR e per acquisti d'importo inferiore a 40.000,00 euro relativamente alle procedure "Acquisti Nuovo Codice", fermo restando i controlli a campione di cui alla Circolare CNR 33/2023;

<sup>1</sup> Fatta salva la possibilità della presenza di norme equivalenti nello Stato di residenza dell'operatore economico da verificare con lo stesso OE in sede di verifica dei requisiti.

3. le dichiarazioni in merito al rispetto dei principi DNSH (procedure PNRR);
4. le dichiarazioni in merito all'individuazione del titolare effettivo e all'assenza di conflitto d'interesse in capo allo stesso (procedure PNRR);
5. la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **2.2 Documentazione da presentare in sede di verifica dei requisiti**

La documentazione da presentare per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dovrà essere acquisita dagli OO.EE. europei o extraeuropei presso gli enti aventi sede nel proprio paese.

Per le regole di presentazione di tale documentazione da parte degli OO.EE. europei si ritengono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/1191 sui documenti pubblici come di seguito sintetizzate:

- soppressione dell'obbligo di fornire contemporaneamente un documento pubblico originale e la pertinente copia autentica. Se uno Stato membro ammette la presentazione della copia autentica di un documento pubblico in luogo dell'originale, le autorità di tale Stato membro devono accettare la copia autentica rilasciata nello Stato membro in cui è stato rilasciato il documento pubblico. A tal proposito si precisa che sia l'originale che la copia autentica di un documento rilasciato da uno stato membro dovranno essere trasmessi in modalità cartacea al fine di evincere la veridicità delle firme apposte pur potendo essere anticipati tramite un indirizzo di posta elettronica;
- soppressione dell'obbligo di fornire una traduzione del documento pubblico, se il documento pubblico non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che lo richiede, purché lo stesso sia corredato di un modulo standard multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE e che viene allegato al documento pubblico per evitare i requisiti di traduzione. Si precisa che il Regolamento U.E. 2016/1191 riguarda solo una porzione di documenti pubblici e tra questi l'unico utile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto è rappresentato dal casellario giudiziale. Inoltre, non tutti i moduli standard multilingue sono rilasciati in tutti gli Stati membri. E' possibile controllare se il paese ove risiede l'O.E. prevede moduli multilingue per i casellari giudiziali utilizzando il seguente link [https://e-justice.europa.eu/561/it/public\\_documents?clang=it](https://e-justice.europa.eu/561/it/public_documents?clang=it) e scegliendo sulla sinistra il paese d'interesse cliccando sulla bandiera corrispondente;
- In caso vi sia la necessità di presentare una traduzione certificata del documento pubblico le autorità dello Stato membro ricevente sono tenute ad accettare una traduzione certificata effettuata in qualsiasi Stato membro.

Al sensi dell'art. 24 del predetto Regolamento U.E. 2016/1191 ogni stato membro ha dovuto comunicare alla Commissione dell'U.E.:

- le lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità<sup>2</sup>;
- un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento;
- l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione;
- gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano;
- un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche;
- informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche;
- informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche.

La S.A. può verificare le informazioni di cui sopra accedendo al link <https://e->

<sup>2</sup> Per quanto riguarda l'Italia le lingue accettate sono:

- Italiano (lingua ufficiale dello Stato);
- tedesco (D.P.R. 31/8/1972 n. 670 e D.P.R. 15/7/1988, n. 574) nella Regione, a statuto speciale, Trentino Alto Adige;
- francese (art. 38 L. Cost. 26/2/1948, n. 4) nella Regione, a statuto speciale, Valle d'Aosta;
- sloveno (art. 8 L. 23/2/2001, n. 38) nella Regione, a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia.

[justice.europa.eu/561/IT/public\\_documents?clang=it](https://justice.europa.eu/561/IT/public_documents?clang=it) e selezionando lo stato membro in cui ha sede l'OE.

Per quanto riguarda gli OO.EE. extraeuropei, i certificati acquisiti presso gli enti aventi sede nello stato di appartenenza al fine di dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dovranno essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale e il tutto dovrà ovviamente pervenire presso la S.A. in originale e in forma cartacea, pur potendo essere anticipati tramite un indirizzo di posta elettronica.

### 2.3 Documentazione da presentare per la stipula del contratto

Prima della stipula del contratto gli OO.EE. europei o extraeuropei sono tenuti a sottoscrivere il patto d'integrità approvato dal CNR e ad assolvere all'imposta di bollo, se dovuta.

### 3. eCertis – Modalità di verifica dei requisiti negli OE comunitari

eCertis è la piattaforma on-line che guida all'individuazione dei documenti che devono essere richiesti e forniti dagli OE comunitari nell'ambito degli appalti pubblici. A titolo di esempio è sufficiente inserire la descrizione del criterio nella sezione opportuna della homepage (Criteri – v. Figura 1) per ottenere l'elenco dei documenti disponibili per ogni paese membro (Figura 2).




Figura 1




Figura 2

È possibile quindi, selezionando il paese membro nel quale risiede l'OE (come dichiarato nei documenti di partecipazione alla procedura) con la lente all'estrema destra, ottenere l'elenco delle prove collegate.

Alternativamente si può selezionare direttamente il paese membro di residenza dell'OE in Ricerca Generale all'interno della homepage (Figura 3), in questo caso la Germania, ...




Figura 3

... per ottenere l'elenco dei criteri, degli enti emittenti e delle prove che possono essere richieste all'OE (Figura 4 – pagina successiva).




Figura 4

Essendo interessati alla verifica dei requisiti è possibile deselectionare, in alto a sinistra, i campi "Criteri" ed "Emittenti", lasciando solo "Prove". La pagina si aggiorna automaticamente come mostrato (Figura 5).




Figura 5

Come è possibile verificare, in questo caso, in basso nella pagina la ricerca ha individuato 45 prove disponibili. A questo punto è possibile individuare i documenti necessari, partendo dal comma 1 dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Scorrendo le diverse pagine si trova l' Estratto del casellario giudiziale (Figura 6 – pagina successiva); selezionando la lente a destra si vede in dettaglio (Figura 7 – pagina successiva) chi emette il certificato al fine di verificare a quali criteri di interesse per



la stazione appaltante è collegato (in modo da verificare se comprende o meno i motivi di esclusione di interesse).




Figura 6




Figura 7

Selezionando quindi la lente alla destra dell'emittente, "Federal Office of Justice", è possibile

ottenere il dettaglio del documento a comprova (Figura 8 – pagina seguente).



Figura 8

Volendo, è possibile ancora selezionare la lente a destra del documento, "Auskunft aus dem Gebebezentralregister", per gli ulteriori dettagli che, in alcuni casi, prevedono la messa a disposizione di un documento campione.

Procedendo in questo modo per tutti gli altri motivi di esclusione si possono verificare due condizioni:

- Lista di documenti che completa la verifica dei requisiti;
- Lista di documenti da cui sono escluse alcune verifiche.

Nel primo caso è possibile procedere con la richiesta all'OE dei documenti individuati, corredati dalla traduzione giurata in lingua italiana. Nel secondo caso si dovrà richiedere i documenti individuati oltre che la dichiarazione giurata, sempre corredata dalla traduzione in lingua italiana, all'interno della quale l'OE rende le pertinenti dichiarazioni (si veda a questo proposito il paragrafo OE extracomunitari).

La Figura 9 illustra l'esempio di richiesta formulata nei confronti di un OE tedesco:

Proof of the company's compliance with the criteria of a public tender, as per [eCertis](#) information, is provided with the following certificates:

- 1) Extract from judicial records of the members of the board of directors who have been granted legal representation, including instigators and general proxies, members of bodies with management or supervisory powers or persons with powers of representation, management or control [*Auszug aus dem Bundeszentralregister / Führungszeugnis*];
- 2) Extract from register for trade and industrial offences [*Auszug aus dem Gewerbezentralregister*];
- 3) Certificate on the payment of taxes [*Bescheinigung in Steuersachen*];
- 4) Certificate on the payment of social security contributions [*Unbedenklichkeitsbescheinigung über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen*];
- 5) Certificate on the payment of contributions to a mutual indemnity association [*Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft*];
- 6) Statement of the court responsible for insolvency or bankruptcy proceedings [*Auskunft des zuständigen Insolvenzgerichts*].

The above mentioned certificates must be sent, in original, accompanied by a sworn translation in Italian. The Italian language version will have legal value, as it is at the tenderer's risk to ensure the fidelity of the translation.

Figura 9

#### 4. Modalità di verifica dei requisiti negli OE extracomunitari

Relativamente allo svolgimento delle verifiche sugli OE extracomunitari, il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, esattamente come il codice precedente, non disciplina specifiche modalità di verifica pertanto continua ad applicarsi il recente parere MIMS n. 1359/2022. Questo parere, in assenza di disposizioni codicistiche specifiche in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici non aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'U.E, ritiene applicabile l'**art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000** il quale prevede che: "*gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri*".

Il predetto parere suggerisce altresì che, in alternativa, si ritiene opportuno chiedere direttamente all'OE extracomunitario la produzione di una dichiarazione giurata (c.d. *affidavit*) resa innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di residenza dell'OE medesimo.

Naturalmente, qualora redatta in una lingua diversa da quelle ufficiali ammesse in Italia, la predetta dichiarazione giurata dovrà altresì essere corredata da traduzione giurata. Si specifica inoltre che la stessa può riguardare anche i soli requisiti dichiarati rispetto ai quali non è possibile produrre alcun certificato.

*Supplier letterhead*

<b>DECLARATION ON HONOUR ON EXCLUSION CRITERIA</b> (Articles 94, 95 and 98 of Legislative Decree 36/2023)
--

The undersigned			
Place of birth		Date of birth	
Acting as			
Of the economic operator			
Legally established in			
Full official address			
VAT number			

*fully accepting all liabilities inherent in this Declaration, including the awareness that false statements will incur the penalties envisaged by the existing applicable legislation*

**HEREBY DECLARES**

- 1) The individuals, members of the administrative, management or supervisory body of the economic operator and the individuals with powers of representation, decision or control of the economic operator, are:

Full name	Date of birth	Place of birth	Residence address

- 2) In case the economic operator is controlled by a sole member who is a legal person, the managers of the sole member are:

Full name	Date of birth	Place of birth	Residence address

- 3) The economic operator and none of the individuals listed above have been convicted by a judgment which has the force of *res judicata* of:
- a. Participation in a criminal organisation.
  - b. Terrorist offences or offences linked to terrorist activities.
  - c. Terrorist financing.
  - d. Money laundering.
  - e. Violation in field of environmental law.
  - f. Violation in field of labour laws.
  - g. Violation of social laws.
  - h. Illegal drug trafficking.
  - i. Child labour and other forms of trafficking human beings.
  - j. Corruption including bribery.

- k. Fraud within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests.
- 4) The economic operator:
- a. Is registered, in accordance with the provisions in force in the country in which he is established, in a professional or commercial register.
  - b. Has fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority.
  - c. Has fulfilled obligations relating to the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which he is established or with those of the country of the contracting authority.
  - d. Is not subject to a disqualification measure to contract with contracting authorities.
  - e. Has not been convicted by a judgment which has the force of res judicata of any offence concerning his professional conduct.
  - f. Has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the contracting authorities can demonstrate.
  - g. Not entered into agreements aimed at distorting competition.
  - h. Not influenced decision making to obtain confidential information or mislead.
  - i. Is not bankrupt or is not the subject of insolvency or winding-up proceedings, where its assets are being administered by a liquidator or by the court, where it is not in an arrangement with creditors, where its business activities are suspended, or it is not in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations.
  - j. Has not shown significant or persistent deficiencies in the performance of a substantive requirement under a prior public contract, a prior contract with a contracting entity or a prior concession contract which led to early termination of that prior contract, damages, or other comparable sanctions.

Date      \_/\_/\_\_\_

Signature      \_\_\_\_\_